



**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI  
PER LE FUNZIONI TECNICHE**  
(ex Articolo 45 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.)

**Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 06/06/2025**

## Sommario

CAPO I - Principi generali.....	3
Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Procedura di affidamento - Oneri per le attività tecniche.....	3
Articolo 3 - Destinatari.....	4
Articolo 4 - Gruppo di lavoro .....	4
Articolo 5 - Limite soggettivo dell'incentivo .....	5
Articolo 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo .....	6
Articolo 7 - Quota del 20 per cento .....	6
CAPO II - Incentivo per lavori .....	7
Articolo 8 - Graduazione della misura incentivante .....	7
Articolo 9 - Disciplina delle varianti .....	7
Articolo 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	7
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture.....	8
Articolo 11 - Graduazione della misura incentivante .....	8
Articolo 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	8
CAPO IV - Norme comuni .....	9
Articolo 13 - Principi in materia di valutazione.....	9
Articolo 14 - Attività articolate e singole .....	9
Articolo 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività .....	9
Articolo 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	10
Articolo 17 - Liquidazione dell'incentivo.....	10
Articolo 18 - Informazione e confronto .....	11
CAPO V - Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e stazione unica appaltante (SUA)	11
Articolo 19 - Incentivi per la C.U.C. - S.U.A.....	11
CAPO VI - Norme Finali.....	11
Articolo 20 Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore .....	11

## CAPO I - Principi generali

### Articolo 1 - Oggetto

- 1) Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'Articolo 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, è menzionato come "Codice".
- 2) Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

### Articolo 2 - Procedura di affidamento – Oneri per le attività tecniche

- 1) Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo Articolo 3, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'Articolo 45 del Codice, e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.
- 2) L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'Articolo 45 del Codice.
- 3) Nel caso di adesione a convenzioni Consip, in particolare, l'incentivo è riconosciuto per attività effettivamente svolte dal personale tecnico dell'ente, tra cui:
  - la **definizione di specifiche tecniche** e l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle esigenze dell'ente aderente;
  - la **verifica della congruità tecnica ed economica** della fornitura o del servizio rispetto alle necessità dell'amministrazione;
  - la **direzione dell'esecuzione del contratto (DEC)**, ove prevista, e le attività di controllo e supervisione del fornitore;
  - la **validazione di eventuali elaborati progettuali** per servizi e forniture di particolare complessità;
  - le attività di **collaudo e verifica di conformità**, nei casi previsti dalla normativa vigente.
  - L'incentivo non è riconosciuto per la mera adesione alla convenzione Consip senza attività tecnica aggiuntiva, né per le attività di natura amministrativa o gestionale connesse alla stipula del contratto derivato.
- 4) L'incentivo è altresì riconosciuto nei contratti stipulati nell'ambito di un accordo quadro, ai sensi dell'Articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tuttavia, l'incentivo non è calcolato sull'intero valore dell'accordo quadro, bensì viene costituito progressivamente con l'attivazione dei singoli contratti attuativi, in proporzione al loro valore economico di questi ultimi. La liquidazione dell'incentivo avviene per ciascun contratto attuativo, nel rispetto delle risorse disponibili per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento.
- 5) La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. Nel caso in cui l'amministrazione adotti strumenti digitali avanzati per la gestione degli appalti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%.
- 6) L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'Articolo 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'Articolo 4, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo Articolo 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

- 7) Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'Articolo 45 del Codice e al presente Regolamento. La liquidazione degli incentivi avviene direttamente al personale interessato senza necessità di confluire in un fondo unico.

### **Articolo 3 - Destinatari**

- 1) La quota dell'80% di cui al precedente Articolo 2, c. 6, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, personale dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, incluso il personale con qualifica dirigenziale, in conformità alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 209/2024.
- 2) Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - responsabile unico del progetto - RUP;
  - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento, se nominati;
  - responsabile di procedimento per la fase di affidamento / C.U.C., se nominato;
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - predisposizione dei documenti di gara;
  - direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione);
  - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione (compresa verifica di conformità);
  - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo;
  - regolare esecuzione;
  - verifica di conformità;
  - collaudo statico;
  - coordinamento dei flussi informativi;
  - i collaboratori dei suddetti soggetti.
- 3) Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato, modificato o sostituito ai sensi dell'Articolo 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Articolo 4 - Gruppo di lavoro**

- 1) Il Responsabile, prima dell'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, individua la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascun membro, compresi i responsabili di fase, se nominati. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo contestualmente in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
- 2) Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente, nonché il personale in comando o in distacco presso l'Ente, se coinvolto nelle attività incentivabili.
- 3) Ove necessario, in relazione alle attività/adempimenti assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
- 4) Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, purché dotato delle specifiche competenze richieste per ogni tipologia di appalto.
- 5) Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal

Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.

- 6) I dipendenti e i responsabili di fase indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.
- 7) La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai membri coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. La suddivisione deve essere motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo Articolo 18.
- 8) Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'Articolo 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni e a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 9) Ai fini della nomina e dell'inserimento dei responsabili di fase di cui all'Articolo 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) deve presentare una richiesta formale, motivando la necessità dell'incarico e specificando le mansioni da delegare rispetto a quelle previste nell'Allegato I.2 del medesimo decreto. Nella richiesta, il RUP è inoltre tenuto a proporre la percentuale di incentivo da assegnare al responsabile di fase, determinando l'assorbimento di tale quota nell'incentivo spettante al RUP stesso. Il Responsabile, previa verifica della congruità della proposta, provvede con atto formale alla designazione e alla conseguente rideterminazione della ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.
- 10) Il Responsabile, con provvedimento motivato, può modificare la composizione del gruppo di lavoro anche dopo l'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, qualora sopraggiungano esigenze organizzative, variazioni nelle competenze necessarie o cause di forza maggiore.
  - a) **Condizioni di modifica** – La modifica del gruppo di lavoro può avvenire anche nei seguenti casi:
    - Sostituzione di un componente per impedimento, trasferimento o cessazione dal servizio;
    - Necessità di integrare il gruppo con ulteriori professionalità specialistiche;
    - Ridefinizione delle attività a seguito di varianti approvate in corso d'opera;
    - Razionalizzazione delle risorse per migliorare l'efficienza operativa.
  - b) **Effetti sulla ripartizione dell'incentivo** – In caso di modifica della composizione del gruppo di lavoro:
    - **Se un componente viene sostituito prima del completamento delle attività assegnate**, l'incentivo a lui spettante è riparametrato in base alla quota di lavoro effettivamente svolto e alla documentazione attestante il contributo prestato.
    - **Se un nuovo componente viene inserito**, la quota dell'incentivo sarà redistribuita tra i membri in base al grado di responsabilità, la complessità dell'intervento e il contributo apportato, nel rispetto delle tabelle di ripartizione di cui all'Articolo 10.
    - **Nel caso di ridefinizione dell'organizzazione interna del gruppo**, il Responsabile è tenuto a determinare le nuove quote in modo proporzionato, formalizzando le modifiche con atto motivato.

#### **Articolo 5 - Limite soggettivo dell'incentivo**

- 1) L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione di cui al precedente Articolo 2, comma 2, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, incluso il Building Information Modeling (BIM) e altri strumenti avanzati, detto limite è aumentato del 15 per cento.

- 2) L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo Articolo 7. Inoltre, eventuali economie derivanti dall'applicazione del limite massimo possono essere destinate alla formazione del personale tecnico o a investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.

#### **Articolo 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

- 1) Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori di importo inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila euro);
  - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila euro);
  - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'Articolo 56;
  - e) i lavori in amministrazione diretta;
  - f) le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
  - g) le attività svolte dai dipendenti per le quali sia prevista un'ulteriore forma di remunerazione specifica, onde evitare sovra incentivazione;
  - h) i servizi e le forniture per cui non sia nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove previsto dalla normativa vigente.
- 2) È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

#### **Articolo 7 - Quota del 20 per cento**

- 1) La quota di cui all'Articolo 2, c. 6, lett. b), è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'Articolo 5, c. 1;
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile;
  - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
- 2) Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
  - l'implementazione e l'integrazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e della gestione amministrativa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e la digitalizzazione dei processi amministrativi.
- 3) Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, anche attraverso corsi di aggiornamento certificati;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
  - lo sviluppo e l'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.
- 4) Le economie derivanti dalla mancata assegnazione dell'incentivo confluiscono in un fondo destinato alla formazione del personale tecnico e agli investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.
- 5) La destinazione delle economie è stabilita con atto del Responsabile competente sentito il Segretario Generale/vicesegretario.

## CAPO II - Incentivo per lavori

### Articolo 8 - Graduazione della misura incentivante

- 1) La percentuale massima, indicata dall'Articolo 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo a base di gara		Quota da destinare all'incentivazione
Da	A	
€ 5.000,00	€ 1.000.000,00	2,00%
€ 1.000.000,01	Soglia UE	1,90%
Oltre	Soglia UE	1,70%

### Articolo 9 - Disciplina delle varianti

- 1) Le varianti conformi all'Articolo 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'Articolo 45 del Codice. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'Articolo 120, c. 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del Responsabile competente.
- 2) Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.

### Articolo 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- 1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITÀ TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile Unico del Procedimento	24%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento e rendicontazione spese e contributi	22%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
Redazione del progetto esecutivo	8%
Predisposizione dei documenti di gara	6%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	9%
Direzione dei lavori	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3%
Collaudo tecnico-amministrativo - CRE	4%
coordinamento dei flussi informativi	4%
TOTALE	100%

- 2) La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della

corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti. In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

- 3) Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.
- 4) Se una o più attività non vengono svolte e non risultano integrate in altre fasi, le risorse corrispondenti confluiscono nella quota del 20% di cui all'Articolo 7e sono destinate agli investimenti in innovazione e formazione del personale.

### CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

#### Articolo 11 - Graduazione della misura incentivante

- 1) La percentuale massima indicata dall'Articolo 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo a base di gara		Quota da destinare all'incentivazione	
Da	A	SERVIZI	FORNITURE
€. 5.000,00	€ 140.000,00	2,00%	2,00%
€. 140.000,01	Soglia UE	1,90%	1,90%
Oltre	Soglie UE	1,80%	1,70%

- 2) Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti esclusivamente a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'Articolo 113 del Codice.

#### Articolo 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- 1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITÀ TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile Unico del Procedimento	24%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento e rendicontazione spese e contributi	20%
Programmazione della spesa pluriennale	4%
Redazione del progetto (livello unico) del servizio o descrizione dettagliata della fornitura	12%
Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	14%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3%
Verifica di conformità - regolare esecuzione	10%
coordinamento dei flussi informativi	3%
TOTALE	100%

- 2) La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. L'assegnazione degli incentivi avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo di ciascun componente del gruppo.
- 3) Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.
- 4) Se una o più attività non vengono svolte e non risultano integrate in altre fasi, le risorse corrispondenti confluiscono nella quota del 20% di cui all'Articolo 7e sono destinate agli investimenti in innovazione e formazione del personale.

## **CAPO IV - Norme comuni**

### **Articolo 13 - Principi in materia di valutazione**

- 1) L'incentivo è attribuito a ciascun destinatario secondo le quote indicate in tabella. Ai fini dell'assegnazione, il Responsabile tiene conto dei seguenti criteri:
  - il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività assegnata;
  - la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto alle disposizioni ricevute;
  - la competenza e professionalità dimostrate nello svolgimento delle funzioni assegnate;
  - la capacità di risoluzione dei problemi al fine di garantire la tempestività (tempi) e l'efficienza economica (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- 2) L'incentivo è corrisposto esclusivamente per le attività effettivamente svolte, anche nel caso in cui l'opera non venga realizzata o il servizio/fornitura non sia acquisito, purché l'attività sia stata completata conformemente agli incarichi assegnati.
- 3) La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile deve basarsi su idonei elementi valutativi che devono essere esplicitati nell'atto del Responsabile di cui al successivo Articolo 17 del presente regolamento
- 4) I dipendenti responsabili delle attività incentivate che non rispettino gli obblighi previsti dalla legge o dai provvedimenti attuativi, o che non svolgano le attività assegnate con la necessaria diligenza, sono esclusi dall'incentivazione. Il Responsabile competente procede alla verifica e all'eventuale esclusione con provvedimento motivato.

### **Articolo 14 - Attività articolate e singole**

- 1) Qualora un'attività sia svolta da più figure professionali (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore dell'esecuzione e direttori operativi), spetta alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione degli altri soggetti assegnati alla medesima attività. La ripartizione dell'incentivo avviene all'interno della percentuale assegnata, con l'indicazione delle quote spettanti a ciascun componente del gruppo di lavoro, tenendo conto dell'effettivo apporto prestato.
- 2) In assenza di collaboratori o altre figure aggiuntive per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è attribuita al responsabile dell'attività, previo accertamento del rispetto dei presupposti per la corresponsione. In ogni caso, l'assegnazione dell'incentivo deve essere conforme ai principi di equità e proporzionalità definiti nel presente regolamento.

### **Articolo 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività**

- 1) Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dal Codice dei contratti pubblici.
- 2) Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 10% sulla percentuale minore, al fine di garantire un'equa distribuzione degli incentivi e di evitare duplicazioni eccessive di riconoscimenti economici:
  - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (Articolo 42,

- Codice);
- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (Articolo 116, Codice);
  - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione (Articolo 114, Codice);
  - d) effettuazione da parte del Direttore dell'Esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (Articolo 116, Codice).
- 3) L'abbattimento della percentuale minore è applicato nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità dell'incentivazione, e viene determinato con provvedimento motivato dal Responsabile competente.

**Articolo 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

- 1) Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, salvo che il ritardo sia giustificato da cause di forza maggiore o da eventi imprevedibili non imputabili ai soggetti incentivati o da ritardi di enti terzi (Regione, Stato, Soprintendenza, etc....).
- 2) Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice o da eventi straordinari e non prevedibili, o da ritardi di enti terzi l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto secondo le percentuali stabilite nella tabella seguente.
- 3) Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo spettante al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà decurtato secondo le percentuali definite nella tabella seguente. Sono escluse dalla decurtazione le maggiorazioni di costo derivanti da eventi straordinari, non prevedibili o riconducibili a nuove disposizioni normative sopravvenute (pandemie, meccanismi di revisione prezzi riconosciute a livello statale/regionale).
- 4) Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. La verifica della responsabilità per tali ritardi deve essere effettuata in base ai criteri di valutazione delle prestazioni tecniche definiti dal D. Lgs. 209/2024.
- 5) Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi, o un aumento dei costi inizialmente previsti dovuto a responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e dei loro collaboratori, è ridotto in proporzione alla gravità dell'evento, secondo le percentuali stabilite nella tabella seguente. È fatta salva la possibilità di escludere la riduzione dell'incentivo nei casi in cui il ritardo o l'aumento dei costi siano giustificati da eventi imprevedibili (pandemie, meccanismi di revisione prezzi riconosciute a livello statale/regionale) e da cause di forza maggiore.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

**Articolo 17 - Liquidazione dell'incentivo**

- 1) La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile, previa verifica dell'effettività delle attività svolte e dei relativi tempi, sentito il RUP. Il Responsabile accerta e attesta le specifiche attività eseguite dal dipendente sulla base delle schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, in conformità alle disposizioni del D. Lgs.

36/2023 e ss.mm.ii.

- 2) La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, successivamente al termine dello stesso e/o delle singole fasi dell'intervento. In caso di procedure pluriennali, la liquidazione può essere effettuata per stati di avanzamento, previa verifica della corretta esecuzione delle attività incentivabili.
- 3) Ai fini della liquidazione, il Responsabile unitamente al RUP predispone apposito atto con l'indicazione di ciascun dipendente assegnatario delle singole attività e contenente almeno:
  - il tipo di attività assegnata/effettivamente svolta;
  - la percentuale di completamento nell'anno di competenza;
  - i tempi previsti e i tempi effettivi di esecuzione;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
  - l'eventuale applicazione di riduzioni o decurtazioni, in conformità all'Articolo 16 del presente regolamento.
- 4) La liquidazione è subordinata alla verifica della conformità delle attività ai criteri stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici e alla validazione del Responsabile competente, al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'erogazione dell'incentivo.

#### **Articolo 18 – Informazione e confronto**

- 1) Il Responsabile afferente alle funzioni del personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitarie e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18.7.2023 n. 358.

#### **CAPO V - Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)**

##### **Articolo 19 - Incentivi per la C.U.C. – S.U.A.**

Ai sensi dell'art. 45 c.8, qualora l'Amministrazione costituisca o si avvalga di una centrale di committenza può destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie per l'incentivo, di cui all'art. 45 comma 2 del Codice **dei contratti pubblici**, o parte di esse, al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al suddetto art. 45 comma 2. Le modalità di determinazione dell'entità dell'incentivo e della sua erogazione, nei limiti predetti, sono individuate nell'ambito dell'accordo o analogo atto che, ai sensi dell'art. 62 c. 9 del Codice **dei contratti pubblici**, disciplina l'adesione dell'Amministrazione alla C.U.C. – S.U.A., compatibilmente con quanto previsto dal presente Regolamento.

#### **CAPO VI - Norme Finali**

##### **Articolo 20 Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore**

- 1) La presente disciplina trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore dei presenti criteri, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'Articolo 45 del Codice dei contratti pubblici. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.